

**CONTRATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE –EDUCATIVO E DI INSERIMENTO
LAVORATIVO**

Il giorno 28 novembre 2007, presso la sede di Confcooperative, in Ravenna, tra:

Associazione Generale Cooperative Italiane di Ravenna,
Confcooperative-Unione provinciale di Ravenna,
Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna,

e

la Funzione Pubblica-CGIL, la Fisascat-CISL e la FPL-UIL

è stato stipulato il presente contratto integrativo territoriale, da applicarsi a tutte le cooperative del settore interessato operanti nella provincia di Ravenna, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL e dall'accordo regionale dell'Emilia Romagna del 6 aprile 2005.

PREMESSA

Obiettivo centrale della contrattazione integrativa territoriale è quello di avviare e sviluppare, nell'ambito delle rispettive autonomie, una azione congiunta, volta alla valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel modello cooperativo operante nell'ambito del settore socio – sanitario – assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo, caratterizzato dalla partecipazione dei soci-lavoratori alla gestione dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali e dalla continua ricerca di collaborazione con tutti i soggetti interessati nel campo dei servizi di cui trattasi. In questo contesto, infatti, la cooperazione sociale rappresenta per il nostro territorio provinciale una ricchezza, uno strumento indispensabile per far fronte ai crescenti e differenziati bisogni dei cittadini e, in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, per qualificare ed estendere la rete dei servizi sociali e socio sanitari. Le parti sono concordi nell'affermare che il presente accordo provinciale costituisce una chiave di lettura essenziale per l'approfondimento dei temi riguardanti l'innovazione del Welfare regionale e territoriale, i cui obiettivi di riferimento sono qui di seguito riportati:

- a) il nuovo quadro normativo definito dalla Regione Emilia - Romagna con il Piano Sociale e Sanitario, il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) ed modello di Accreditamento delle imprese sociali;
- b) le azioni di coordinamento e attuazione del Piano Regionale medesimo affidate rispettivamente al ruolo della Provincia ed ai distretti competenti;
- c) il ruolo complesso dei Comuni, protagonisti del Welfare locale e regolatori del mercato sociale tramite l'accreditamento e le procedure di affidamento dei servizi;
- d) la situazione delle risorse finanziarie compatibili per tale sviluppo affidate ai referenti istituzionali (Regione, AUSL, IPAB, Comuni);
- e) il riconoscimento degli assetti contrattuali e retributivi del settore, la certificazione delle tabelle salariali, i tempi di pagamento, l'applicazione della tutele agli addetti del settore per il superamento del salario convenzionale;
- f) i regimi di concorrenza e la qualificazione degli operatori.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, essendo questo un settore del terziario ad alta intensità di lavoro, si ritiene indispensabile definire un continuo e permanente confronto tra le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle imprese ed i Soggetti Istituzionali preposti, affinché l'assunzione di un nuovo sistema di regole e buone prassi da un lato tuteli e valorizzi l'utenza, ma dall'altro salvaguardi i diritti fondamentali degli operatori e dei lavoratori. Ciò al fine di contrastare modelli di gestione che vedono svilito il ruolo della cooperazione sociale come mero strumento di contenimento dei costi da parte della committenza pubblica e privata, rendendo così meno efficaci le tutele ed il rispetto dei contratti di lavoro stipulati dalle medesime parti sociali.

PARTE NORMATIVA

RELAZIONI SINDACALI E RELATIVI STRUMENTI

Nel confermare il precedente sistema delle relazioni sindacali definite dal Contratto Provinciale del 21 maggio 2002, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali intendono rafforzare il modello di

informazione e consultazione delle parti con la istituzione di un Tavolo Unico della Concertazione del Settore Socio – Sanitario - Assistenziale – Educativo (di seguito denominato Tavolo Unico).

Il Tavolo Unico deve capitalizzare da un lato le esperienze e le conoscenze definite dall'Osservatorio Provinciale e dal Comitato Misto Paritetico e dall'altro valorizzare le relazioni sindacali con le cooperative sociali con particolare riferimento alla gestione dei fattori di cambiamento presenti nel settore (Welfare locale, provinciale e regionale).

In tale ambito le parti concordano sulla trasformazione del Comitato Misto Paritetico in uno strumento unico che assorba sia i compiti previsti dalla attuale disciplina contrattuale che le relazioni con gli Enti pubblici, compreso il raccordo sistematico previsto dall'accordo regionale del 6 aprile 2005. La costituzione del Tavolo Unico e la relativa metodologia (regolamento, numero dei componenti e dei delegati, etc.) sarà definita dalle parti con una apposita commissione paritetica.

A titolo esemplificativo gli argomenti affrontati saranno i seguenti:

A) informazioni periodiche e relativa consultazione inerente la prevenzione e l'esame di eventuali conflitti di lavoro, piani aziendali di ristrutturazione e rilancio, sviluppi organizzativi, politiche di settore e di gruppo, assetti occupazionali e contrattuali, andamento del settore, mercato del lavoro, sistemi professionali e formativi, produttività e flessibilità, armonizzazione applicativa delle normative nazionali e regionali, etc.;

B) la struttura delle informazioni e delle relazioni interesserà tutte le cooperative, comprese quelle di piccole dimensioni;

C) le informazioni e le relative modalità di attuazione prevedono la presenza dei delegati sindacali aziendali/RSU negli incontri relativi all'andamento del settore e di gruppo;

D) informazioni su Budget, Consuntivi, Piani di settore e sviluppo, Ristrutturazione della cooperazione sociale nel territorio della provincia di Ravenna;

E) convocazione del Tavolo Unico anche su semplice richiesta di una delle parti, entro 10 giorni, su specifico ordine del giorno. Il Tavolo provvede all'esame delle tematiche richieste e favorisce l'eventuale definizione negoziale delle parti;

F) prevenzione dei conflitti anche di livello aziendale oltre che di settore;

Il Tavolo Unico assolve il ruolo di ente conciliatore dei conflitti di lavoro e delle tipologie del rapporto di lavoro, della regolarità e delle tutele, attraverso la costituzione dell'apposita commissione deputata;

Il Tavolo Unico assolve il ruolo di presidio per lo sviluppo delle politiche di previdenza complementare e sanitaria;

Il Tavolo Unico provvede alla costituzione della Banca dell'informazione sociale, dell'Osservatorio in tema di legislazione sociale (nazionale, regionale, provinciale), convenzioni tipo degli appalti pubblici e privati, delle tariffe, dei piani di settore sociale, convenzioni ed evoluzione AUSL, Enti locali, Progetti Equal, etc.

FORMAZIONE CONTINUA

Fermo restando quanto previsto dal CIP del 21 maggio 2002 in materia di qualificazione ed aggiornamento professionale, al fine di sostenere percorsi formativi riconosciuti come crediti formativi sia in ambito nazionale che europeo, le parti, in coerenza con l'accordo interconfederale vigente in materia sui progetti di Formazione Continua, provvederanno a sottoscrivere un apposito protocollo per il settore. Tale accordo dovrà definire i contenuti in materia di linee-guida per la formazione professionale e lo sviluppo qualitativo del settore, le procedure ed i tempi della consultazione delle parti, la selezione ed il fabbisogno formativo, nonché l'utilizzo dei soggetti gestori la formazione stessa, al fine di consentire la piena efficacia delle azioni formative intraprese ed il relativo accesso ai fondi di formazione continua.

CLASSIFICAZIONE

Nel confermare l'assetto contrattuale vigente previsto dall'art. 47 del CCNL e le risultanze dell'apposita commissione nazionale a suo tempo costituita, le parti, dopo aver esaminato i profili professionali non specificatamente indicati dal sistema di classificazione, hanno convenuto di costituire un apposito gruppo di lavoro, con il compito di armonizzare le relative risultanze definite a livello nazionale e regionale con i casi



gestionali esaminati. Il Tavolo Unico provvederà alla definizione delle soluzioni contrattuali ed all' accordo di eventuale armonizzazione.

PARI OPPORTUNITA'

In pieno raccordo con quanto previsto dall'art. 13 del CCNL, le parti provvedono a costituire una commissione di studio per la definizione di un protocollo delle azioni positive nel campo delle pari opportunità, della mutualità e solidarietà, della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita. La commissione, costituita in misura paritetica, provvederà ad individuare i temi emergenti per lo sviluppo del protocollo anche con l'obbiettivo di accedere ai relativi finanziamenti previsti dalla legislazione vigente e l'eventuale contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il protocollo sarà definito dal Tavolo Unico in piena armonizzazione con gli indirizzi del CCNL vigente.

SICUREZZA ED AMBIENTE DI LAVORO

Le parti intendono rafforzare quanto già previsto in materia dal CCNL, la struttura delle informazioni in materia di politiche della sicurezza e degli ambienti di lavoro. In tale ambito le consultazioni delle reti aziendali più significative ed articolate (cooperative sociali di media/grande dimensione, consorzi, raggruppamenti, etc.) saranno oggetto di esame anche presso il Tavolo Unico con la presenza delle rappresentanze e degli esperti competenti in materia. In tale ambito le parti provvederanno alla costituzione di una apposita commissione di studio per l'esame dei casi di non idoneità alla mansione, delle procedure di consultazione preventiva delle parti e delle relative soluzioni da adottare. In ogni caso le parti concordano di operare nel rispetto delle esigenze e tutele dei lavoratori interessati e delle compatibilità tecnico -organizzative delle cooperative, anche al fine di evitare provvedimenti negativi e prevenire eventuali conflitti di lavoro. Nell'obbiettivo di implementare un modello organizzativo in grado di dare risposte più specifiche alle problematiche connesse alla gestione dell'applicazione della Legge 626/94 e successive modificazioni, a partire dall'operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si conviene di istituire un apposito gruppo di lavoro. Tale gruppo di lavoro avrà il compito di esaminare la situazione oggi esistente e, anche sulla base delle esperienze in atto in altri settori, relative agli strumenti bilaterali esistenti ed all'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), formulare una proposta organica, da riportare all' esame del Tavolo Unico, che provvederà alla definizione dell'eventuale protocollo attuativo.

DIRITTO ALLO STUDIO

Ad integrazione di quanto già contemplato nel precedente C.I.P., nonché nel CCNL e fermo restando la salvaguardia di eventuali condizioni di miglior favore, le parti concordano che, per quanto riguarda i corsi universitari, post-universitari e di specializzazione, i permessi vanno concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli attinenti al sistema di classificazione di cui all'art. 47 del vigente Contratto Nazionale. Il Tavolo Unico definirà le casistiche specifiche per il diritto alla fruizione dei permessi, al fine di omogeneizzare i comportamenti delle singole cooperative.

PENSIONE INTEGRATIVA.

Le Centrali Cooperative condividono l'attuazione di un percorso congiunto, anche attraverso gli strumenti definiti nelle relazioni sindacali, atti a determinare l'adesione di tutte le Cooperative interessate, al fondo pensioni Cooperlavoro e di conseguenza l'iscrizione individuale dei soci.

DELEGATO SOCIALE.

Le parti condividono la necessità di ridefinire un protocollo sulla agibilità della figura del delegato sociale. A tal fine si conviene di istituire un gruppo di lavoro specifico per la definizione di un protocollo operativo da riportare al Tavolo Unico per la sua approvazione.

COOPERATIVA DI TIPO B.

Le parti procederanno ad una verifica sulla congruità delle retribuzioni relative alle figure di inserimento lavorativo, attivando l'apposita commissione di concertazione prevista dal CCNL.

ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE (E.R.T.)

AS    

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'art. 10, punto 3 del vigente CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (di seguito denominato ERT), definito secondo l'accordo confederale del 23 luglio 1993 e con il conseguente regime speciale di decontribuzione previsto dall'art. 2) della Legge n. 135/97 e successive modifiche. Le somme erogate a titolo di ERT si intendono omnicomprensive e pertanto non saranno considerate utili nel calcolo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

Il valore dell'ERT viene definito nel valore di € 500 annui lordi, corrispondenti a 1576 ore lavorate; costituisce l'importo erogabile per il 4° livello retributivo e sarà riparametrato sugli altri livelli contrattuali con i medesimi criteri, oltreché rapportato alle ore di lavoro effettivamente prestate nell'anno in esame.

CRITERI E TEMPI DI EROGAZIONE

L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza nel mese di erogazione che abbiano prestato attività nell'anno di riferimento. Tale istituto sarà liquidato con la retribuzione afferente l'attività lavorativa del mese di luglio con le modalità ed i criteri definiti dal presente accordo territoriale, che sostituisce il precedente accordo del 21 maggio 2002 ed integra ed innova quello definito dall'accordo regionale del 6 aprile 2005 di cui al punto 3.5.

INDICATORI

L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali nella provincia di Ravenna. La valutazione di detti risultati, affidata ad una specifica commissione tecnica nominata dalle parti, sarà svolta secondo parametri quali - quantitativi rilevati dalle distinte e complessive situazioni di bilancio annuale registrate dalle cooperative più rappresentative del settore e sarà conclusa entro il 30 giugno di ogni anno, assumendo a sintesi gli indicatori di seguito riportati.

Vengono considerate rappresentative ai fini delle valutazioni relative all'ERT le cooperative che abbiano fatto registrare nell'anno di riferimento entrambe le seguenti condizioni:

- ✓ Oltre 50 operatori stabilmente impiegati;
- ✓ Oltre € 1.000.000,00 di fatturato.

1° INDICATORE: ESPOSIZIONE FINANZIARIA

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, il ritardo medio dei pagamenti delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT (pari a 500 Euro/anno) è definito nella misura del 15%, pari a 75 Euro/anno.

Tale indicatore è calcolato rapportando la somma tra i crediti verso clienti non ancora riscossi e le fatture da emettere alla data di chiusura dell'esercizio con il fatturato dell'anno in questione, il tutto moltiplicato per 365.

Cioè a dire:

$$1^{\circ} \text{ indicatore} = \frac{(C + F) \times 365}{V} = \text{gg. di esposizione finanziaria}$$

Dove:

C = Crediti v/clienti anno X

F = Fatture da emettere anno X

V = Valore della produzione anno X

Parametri

Il **valore/obbiettivo (VO1)**, al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura di 90/gg.

Il **valore/riferimento (VR1)** è dato dalla esposizione finanziaria media del triennio precedente.

Le parti definiscono che:

- a) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- b) nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 25 Euro /anno cui si sommano una quota dei rimanenti 50 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:



$$\begin{aligned}
 \text{a) } & \text{VR1} \leq 1^\circ \text{ IND} && \text{ERT } 1^\circ \text{ indicatore} = \text{€ } 0 \\
 \text{b) } & \text{VR1} > 1^\circ \text{ IND} \longrightarrow && \text{ERT } 1^\circ \text{ indicatore} = \text{€ } 25 + \text{€ } 50 \times \left(\frac{1^\circ \text{ IND} - \text{VO1}}{\text{VR1} - \text{VO1}} \right)
 \end{aligned}$$

Dove:

VR1 = Valore/riferimento 1° indicatore VO1 = Valore/obiettivo 1° indicatore 1° IND = Valore 1° indicatore

2° INDICATORE: INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, l'incidenza del costo del lavoro delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT (pari a 500 Euro/anno) è definito nella misura del 35%, pari a 175 Euro/anno.

Tale indicatore è calcolato rapportando il costo complessivo del lavoro (dato dalla somma tra salari e stipendi lordi e le prestazioni da terzi riferite a servizi erogati) con il fatturato dell'anno in questione, il tutto moltiplicato per 100.

Cioè a dire:

$$\text{2° indicatore} = \frac{(\text{SS} + \text{PT}) \times 100}{\text{V}} = \% \text{ di incidenza costo del lavoro}$$

Dove:

SS = Salari e stipendi anno X PT = Prestazioni da terzi anno X V = Valore della produzione anno X

Parametri

Il **valore/obiettivo (VO2)**, al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 71%.

Il **valore/riferimento (VR2)** è dato dalla incidenza percentuale del costo del lavoro del triennio precedente.

Le parti definiscono che:

- nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 25 Euro /anno cui si sommano una quota dei rimanenti 150 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } & \text{VR2} \leq 2^\circ \text{ IND} && \longrightarrow \text{ERT } 2^\circ \text{ indicatore} = \text{€ } 0 \\
 \text{b) } & \text{VR2} > 2^\circ \text{ IND} && \longrightarrow \text{ERT } 2^\circ \text{ indicatore} = \text{€ } 25 + \text{€ } 150 \times \left(\frac{2^\circ \text{ IND} - \text{VO2}}{\text{VR2} - \text{VO2}} \right)
 \end{aligned}$$

Dove:

VR2 = Valore/riferimento 2° indicatore VO2 = Valore/obiettivo 2° indicatore 2° IND = Valore 2° indicatore

3° INDICATORE: PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, la produttività del lavoro delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT (pari a 500 Euro/anno) è definito nella misura del 35%, pari a 175 Euro/anno.

Tale indicatore è calcolato rapportando le ore di assenza per malattia, infortuni e maternità fatte dai lavoratori con il totale delle ore lavorate nell'anno, il tutto moltiplicato per 100.

Cioè a dire:

$$\text{3° indicatore} = \frac{(\text{M} + \text{I} + \text{MM}) \times 100}{\text{H}} = \% \text{ di incidenza assenza sul lavoro}$$

Dove:

M = ore malattia anno X I = ore infortuni anno X MM = ore maternità anno X H = totale ore lavorate

Parametri

Il **valore/obbiettivo (VO3)**, al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 6%.

Il **valore/riferimento (VR3)** è dato dalla incidenza percentuale delle assenze del triennio precedente.

Le parti definiscono che:

- nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 25 Euro /anno cui si sommano una quota dei rimanenti 150 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:

$$\begin{aligned} \text{a) } VR3 \leq 3^{\circ} \text{ IND} & \longrightarrow \text{ERT } 3^{\circ} \text{ indicatore} = \text{€ } 0 \\ \text{b) } VR3 > 3^{\circ} \text{ IND} & \longrightarrow \text{ERT } 3^{\circ} \text{ indicatore} = \text{€ } 25 + \text{€ } 150 \times \left(\frac{VO3 - 3^{\circ} \text{ IND}}{VO3 - VR3} \right) \end{aligned}$$

Dove:

VR3 = Valore/riferimento 3° indicatore VO3 = Valore/obbiettivo 3° indicatore 3° IND = Valore 3° indicatore

4° INDICATORE: PERFORMANCE PROVINCIALE

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, la performance provinciale delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT (pari a 500 Euro/anno) è definito nella misura del 15%, pari a 75 Euro/anno.

Tale indicatore è dato dall'incremento percentuale del valore della produzione rispetto all'anno precedente.

Cioè a dire:

$$\text{4° indicatore} = \frac{(V_x - V_{x-1}) \times 100}{V_{x-1}} = \% \text{ incremento valore della produzione}$$

Dove:

V_x = valore produzione anno X

V_{x-1} = valore produzione anno X-1

Parametri

Il **valore/obbiettivo (VO4)**, al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 20%.

Il **valore/riferimento (VR4)** è dato dall'incremento percentuale medio del valore della produzione del triennio precedente.

Le parti definiscono che:

- nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o inferiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 25 Euro /anno cui si sommano una quota dei rimanenti 50 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:

$$\begin{aligned} \text{c) } VR4 \geq 4^{\circ} \text{ IND} & \longrightarrow \text{ERT } 4^{\circ} \text{ indicatore} = \text{€ } 0 \\ \text{d) } VR4 < 4^{\circ} \text{ IND} & \longrightarrow \text{ERT } 4^{\circ} \text{ indicatore} = \text{€ } 25 + \text{€ } 50 \times \left(\frac{4^{\circ} \text{ IND} - VR4}{VO4} \right) \end{aligned}$$

Dove:

VR4 = Valore/riferimento 4° indicatore VO4 = Valore/obbiettivo 4° indicatore 4° IND = Valore 4° indicatore

La normativa prevista dal presente articolo si applica con le seguenti decorrenze:

- primo anno di riferimento: 2007
- primo anno di erogazione: 2008

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'ERT si applica a tutte le cooperative operanti nella provincia di Ravenna. Per quelle , il cui bilancio non ne consenta il riconoscimento, anche a seguito di accantonamenti finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle cooperative medesime, debitamente approvati dall'Assemblea dei Soci, le parti convengono di aprire un confronto a livello provinciale, da attivarsi entro il 30 giugno di ogni anno. A seguito della richiesta delle cooperative interessate, le parti, sulla base dell'esame congiunto dei dati di bilancio presentati, determineranno la non erogazione totale o parziale dell'ERT dell'anno in esame.

IMPEGNI TRA LE PARTI

a) LAVORO FESTIVO E RIMBORSO CHILOMETRICO

Le parti, stante la fase di rinnovo del CCNL, nonché il percorso in atto per la messa a regime della contribuzione previdenziale, convengono sulla opportunità di rinviare la trattativa su indennità lavoro festivo e rimborso chilometrico, immediatamente dopo la firma del rinnovando contratto nazionale e comunque non oltre il 30/4/2009.

Transitoriamente le suddette indennità, nei casi previsti, vengono elevate a partire dal 1° luglio 2007 rispetto agli importi previsti nel precedente Contratto Integrativo Provinciale rispettivamente a euro 1,30 ed a euro 0,232.

b) PRESTAZIONI EDUCATORI APPOGGIO SCOLASTICO

Le parti convengono sulla necessità di istituire una apposita commissione che affronti, nel rapporto con la committenza, le problematiche connesse agli aspetti retributivi degli educatori/operatori di appoggio scolastico in caso di mancato intervento per indisponibilità dell'utenza ed alla fruizione del diritto alla mensa, in caso di prestazioni in orario in cui si è soliti consumare i pasti, con l'obiettivo di definire soluzioni concertate, atte a garantire stabilità economica e forme di contribuzione alle spese per il vitto.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009 e si intenderà rinnovato di anno in anno, ivi compreso l'ERT, salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi della scadenza. Sono fatte salve tutte le norme stabilite nel precedente contratto territoriale del 21 maggio 2002 non modificate dal presente accordo unitamente alle condizioni di miglior favore in atto nelle singole cooperative sociali.


Letto, confermato, sottoscritto.

A.G.C.I. RAVENNA

CONFCOOPERATIVE RAVENNA




LEGACOOP RAVENNA



FP CGIL



FISASCAT CISL



FPL UIL



sky